

AII. A

PROTOCOLLO /Dichiarazione di proposito di cooperazione
relativa alla lotta contro il traffico di esseri umani

tra

Il Ministero del Lavoro, Famiglia e Pari Opportunità di Romania /
AGPOSSRU (L'Autorità di Gestione per il Programma Operazionale Settoriale
Sviluppo delle Risorse Umane)

e

Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Italiano

La Regione Piemonte
La Provincia Autonoma di Bolzano
La Provincia Autonoma di Trento
La Regione Calabria
La Regione Campania
La Regione Emilia-Romagna
La Regione Lazio
La Regione Marche
La Regione Siciliana
La Regione Toscana

Il Ministero del Lavoro, Famiglia e Pari Opportunità di Romania e il
Dipartimento per i Diritti e Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
d'Italia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Regioni Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, qui di seguito vengono

chiamate Parti,

volendo sviluppare le relazioni tra le Parti,

visti:

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/c364/01), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 il quale prevede la proibizione della tratta di persone;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979, l'articolo 6, e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, gli articoli 34 e 35;
- la Dichiarazione dell'Aia del 26 aprile 2006 su "Gli orientamenti europei in vista dell'adozione di misure efficaci per prevenire e combattere la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale";
- la Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2008;
- la Legge n. 678/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per prevenire e reprimere la tratta di persone;
- la Legge n. 211/2004 sulle misure protettive per le vittime della tratta di persone;
- la dichiarazione comune del Ministro del Lavoro, Famiglia e Pari Opportunità di Romania e il Ministro della Solidarietà Sociale della Repubblica Italiana in materia di promozione dell'inclusione sociale, firmata a Bucarest, il 20.12.2007

Considerato che:

- il Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha chiesto di intervenire contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori;

- il Protocollo di Palermo (2002), addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sviluppa un approccio globale riguardante specificamente la tratta di esseri umani e include protezione e assistenza alle vittime e prevenzione di questo fenomeno;

- la dichiarazione di Bruxelles del settembre 2002 è volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione europea ed internazionale e a definire misure concrete, norme, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e che nelle conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2003 si conviene di esaminare proposte appropriate relative all'attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione;

- l'Alto Commissario per i diritti umani ha emanato, nel 2002, raccomandazioni su direttive e principi riguardanti i diritti umani e la tratta di esseri umani in cui si sottolinea che i diritti umani delle persone oggetto di tratta devono essere al centro di tutti gli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta e ad offrire protezione, assistenza e riparo alle vittime, se del caso ;

- la Comunicazione della Commissione Europea (92/2006) al Parlamento Europeo e al Consiglio, dal titolo "Lotta contro la tratta degli esseri umani - un approccio integrato e proposte per un piano d'azione" ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente l'impegno dell'Unione Europea e degli Stati Membri per la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani ;

- la Comunicazione della Commissione n. 514/2005 al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo "Una tabella di marcia per la parità tra uomini e donne 2006 - 2010", prevede tra gli ambiti prioritari l'eliminazione della violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani e, sempre tra le azioni chiave, la promozione dell'uso di tutti gli strumenti esistenti, compreso il FSE, per la reintegrazione nella società civile delle vittime della violenza e della tratta di esseri umani;

- la decisione della Commissione del 17 ottobre 2007 che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (2007/675/CE) ribadisce l'importanza della cooperazione fra gli Stati Membri sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani.

Tenuto conto:

- che il regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al fondo sociale europeo "sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la disseminazione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte" e, che tra le priorità del fondo, vi è quella di rafforzare l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati;

- che nel medesimo documento viene richiamato l'invito destinato agli Stati Membri ed alle regioni "a sostenere la cooperazione transnazionale in tutte le aree identificate per l'intervento del FSE, quali adattabilità, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, capitale umano e miglioramento delle pubbliche amministrazioni, per tutti gli operatori e per tutti i tipi di scambio e cooperazione";

- che i Programmi Operativi FSE 2007-2013 delle Regioni e Province Autonome italiane prevedono dei settori specifici di intervento: inclusione sociale, e transnazionalità e interregionalità;

- che il POS SRU, che stabilisce le linee prioritarie e i settori d'intervento della Romania nel campo delle risorse umane per il periodo di programmazione 2007 - 2013, prevede nell'ambito degli assi prioritari 6.3. Promozione della parità sul mercato del lavoro e 6.4. Iniziative transnazionali per un mercato del lavoro inclusivo, delle attività transnazionali e interregionali, al fine di sviluppare il capitale umano e di crescere la competitività;

- che il Dipartimento per i Diritti dell'Uomo e Pari Opportunità del Consiglio Europeo opera per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (articolo 18 del Decreto n. 25/1998)

- che la Romania è paese di origine di vittime del traffico di esseri umani, e l'Italia un paese di destinazione,

Le due Parti hanno convenuto il seguente protocollo di cooperazione nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime del traffico di persone:

Articolo 1

Le Parti convergono di cooperare nell'ambito dell'integrazione sociale e occupazionale delle vittime del traffico di persone.

Le amministrazioni aderenti, qualora lo reputino opportuno, potranno es tendere la collaborazione su tematiche relative all'inclusione sociale e alle pari opportunità per tutti.

Articolo 2

Le Parti definiranno le misure adatte e stabiliranno le modalità concrete per l'attuazione di queste misure nei seguenti ambiti di coopera zione:

- a. implementare il Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda: l'inclusione sociale delle vittime del traffico di persone tramite progetti finanziati dal FSE nel periodo di programmazione 2007 -2013 e altre evnetuali risorse nazionali o regionali; lo svi luppo di un insieme di progetti di inclusione sociale delle vittime del traffico di persone e delle iniziative transnazionali; il sostegno di iniziative transnazionali riguardanti il mercato del lavoro inclusivo; altri settori d'interesse all'interno del FSE per la prevenzione del traffico di persone e favorire l'inclusione sociale delle vittime di tratta ;
- b. favorire le iniziative trasnazionali e partenariati per quanto riguarda l'inclusione sociale delle vittime del traffico di persone;
- c. sostenere nuovi metod i per contrastare la discriminazione e la disparità di trattamento sul mercato del lavoro;
- d. stabilire partenariati tra organismi dei due paesi riguardanti il tema dell'inclusione sociale delle vittime del traffico di persone;
- e. attuare scambi di esperienze e buone pratiche tra il Ministero del Lavoro, Famiglia e Pari Opportunità di Romania, in qualità di Autorità di Gestione per il Programma Operativo Settoriale Sviluppo delle Risorse Umani e il Ministero della Solidarietà Sociale della Repubblica Italiana nel settore dell'inclusione sociale delle vittime del traffico di persone;
- f. sostenere lo sviluppo di studi comparativi da svolgersi in Romania e Italia riguardanti la lotta contro il traffico di persone;
- g. attuare scambi di esperienze e trasferimento di know -how riguardanti

metodologie di successo utilizzate per l'inclusione sociale delle vittime del traffico delle persone, in particolare per donne e bambini;

- h. disseminazione dei metodi innovativi agli altri componenti coinvolti nella lotta contro il traffico di persone in Romania e Italia;
- i. sostenere lo sviluppo e la partecipazione ai gruppi di lavoro, ad eventi, seminari e conferenze nell'ambito dell'inclusione sociale delle vittime del traffico di persone;
- j. sostenere le attività innovative, interregionali e transnazionali per migliorare l'accesso e l'integrazione delle vittime del traffico di persone nel mercato di lavoro;
- k. sostenere la promozione degli esempi di successo che riguardano le donne, già vittime del traffico di persone, ora integrate nella società;
- l. sostenere lo sviluppo di reti di professionisti nell'ambito dell'inclusione sociale delle vittime del traffico di persone;
- m. sostenere attività che aumentino la consapevolezza dell'opinione pubblica sul fenomeno del traffico di persone;
- n. attuare scambi di esperienza e buone pratiche riguardanti l'implementazione di progetti di successo finanziati dal FSE e che hanno avuto come obiettivo l'integrazione sociale e occupazionale delle vittime del traffico di persone.

Articolo 3

Le Parti convengono sulle seguenti modalità di cooperazione:

consultazioni bilaterali;

scambio di delegazioni di esperti;

organizzazioni di riunioni aventi carattere professionale (seminari, workshops, visite di studio);

scambio di documentazione e informazioni aventi carattere professionale;

sviluppo di reti tra le istituzioni pubbliche, ONG, partner sociali, società civile di Italia e Romania;

avvio di partenariati;

scambio di buone pratiche;

scambio di esperienze e know-how;

favorire la cooperazione tra le agenzie e i dipartimenti subordinati alle due Parti avendo ruolo decisionale nell'ambito dell'inclusione sociale delle vittime del traffico di persone.

I compiti di segreteria tecnica e organizzativa delle collaborazioni transnazionali nonché di supporto alle attività della Commissione Pilota vengono affidati alla società Tecnostruttura delle Regioni per il FSE tramite i membri della Regione Italiana, con sede in Roma, via Volturmo 58, affiancata da corrispondenti strutture delle AdG e organizzazioni romene aderenti.

Articolo 4

Il presente Protocollo verrà applicato a programmi comuni di lavoro secondo la disponibilità delle risorse finanziarie delle Parti.

Le Parti convengono sulla costituzione di un comitato misto di lavoro allo scopo di applicare la clausola, di raggiungere gli obiettivi, le misure e i programmi inclusi nel presente Protocollo.

Il Comitato misto di lavoro si riunirà, alternativamente, a Bucarest e a Roma.

Articolo 5

La collaborazione sarà sostenuta attraverso l'utilizzo delle risorse FSE del periodo di programmazione 2007 -2013 e di altre eventuali risorse nazionali o regionali.

1. Le spese per l'applicazione dei programmi stabiliti nel presente Protocollo saranno sostenute come segue:
 - il trasporto internazionale e i per diem, saranno sostenute dalla Parte in missione;
 - le spese di organizzazione; alloggio, traduzione della documentazione e interpretariato, trasporto interno e altre spese saranno sostenute dalla Parte ospitante.

2. Le Parti convengono sulle modalità di sostenere le spese afferenti ad alcuni programmi, diversi da quelli previsti nel paragrafo 1 del presente articolo.

Riguardo alle spese per l'attuazione delle attività finanziati dal FSE, è sempre in vigore

il principio della riferibilità dei costi alle linee di interventi previsti nel PO e ai benefici risultati.

Articolo 6

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima modifica con la quale le Parti comunicano reciprocamente l'eseguire delle procedure previste dalla loro legislazione interna.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è valido per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore e può essere periodicamente e automaticamente esteso di un anno, in assenza di revoca delle Parti.
2. Il presente Protocollo può essere revocato da ciascuna delle due Parti, e il suo vigore cessa 6 mesi dalla data di richiesta di revoca.

Articolo 8

Le Amministrazioni firmatarie del presente Protocollo d'intesa concordano altresì di attivarsi per favorire l'estensione del protocollo al livello di altre Autorità di Gestione del FSE, loro Organismi Intermedi e Autorità centrali italiane ed europee, ai fini di ampliare la rete e promuovere la collaborazione transnazionale.

Il presente Protocollo viene firmato a, il, in 3 copie originali, in romeno, italiano e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza d'interpretazione, sarà da considerare valido il testo in lingua inglese.